

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1471 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Antonio SCHIAVI e della società A.C.D. CASALVIERI avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO SCHIAVI, Presidente e legale rappresentante della A.C.D. CASALVIERI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, nonché all'art. 38 delle NOIF e all'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione 2018/2019, il signor LUCA NARDONE, dopo le dimissioni del tecnico Rufo e prima della richiesta e della ratifica del tesseramento (dal 5 al 29 marzo 2019) assumesse la responsabilità tecnica della squadra della A.C.D. CASALVIERI partecipante al Campionato di Promozione – Girone D, organizzato dal C.R. Lazio, dirigendo gli allenamenti infrasettimanali e impartendo le disposizioni tattiche durante le partite dall'esterno del recinto di gioco;

A.C.D. CASALVIERI, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia sportiva, formulata dal Sig. Antonio SCHIAVI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. CASALVIERI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Antonio SCHIAVI, e di €150 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.C.D. CASALVIERI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina